

## **CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.**

### **Art.1 Oggetto e descrizione dell'appalto.**

Il presente appalto ha ad oggetto il supporto all'ufficio tributi nello svolgimento del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni.

### **Art.2 Durata**

L'affidamento avrà durata con decorrenza **01/04/2018 fino 31/12/2019.**

### **Art.3 Importo dell'appalto e base d'asta**

L'importo dell'appalto per il periodo suddetto è di **€. 42.349,00** oltre iva pari ad **€. 2.016,00** oltre iva mensili.

### **Art. 4 Requisiti per la partecipazione**

I soggetti che intendono partecipare dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Insussistenza di qualsiasi causa di esclusione prevista dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, dalla quale risulti: lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della Gara;
3. Aver espletato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, regolare esecuzione della attività di supporto ad ufficio tributi, almeno annuale, in un comune appartenente alla classe IV o superiore di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 (compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso).

### **Art.5 Obblighi dell' Appaltatore**

L'Appaltatore ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio. L'appaltatore provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendo del tutto indenne e sollevato il Comune. L'impresa solleva il comune da qualsiasi danno venisse causato nei confronti di terzi nell'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà assicurare una postazione di front-office all'interno degli appositi uffici messi a disposizione dall'Ente e nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggior sollecitudine possibile. La postazione dovrà essere aperta al pubblico dal lunedì al venerdì in orario mattutino dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e nel pomeriggio assicurare le affissioni dei manifesti rispettando i termini di affissione su tutto il territorio comunale utilizzando mezzi propri e a proprie spese. Spetta all'appaltatore comunicare l'importo della pubblicità e affissioni secondo la richiesta dell'utente applicando le tariffe vigenti stabilite dall'Ente nonché l'invio della richiesta di pagamento all'indirizzo dell'utente dell'imposta permanente e le eventuali successive notifiche del sollecito ed

avviso di accertamento. L' Appaltatore provvederà al servizio di pubblicità e affissioni solo dopo la presentazione da parte dell'utente del pagamento dell'imposta e relativa dichiarazione. L' Appaltatore consegna mensilmente la rendicontazione dell'attività svolta nel mese precedente.

L' appaltatore consegnerà entro il termine del contratto la banca dati aggiornata corredata per ogni contribuente della P.I., della sede, del tipo di pubblicità, tipo mezzo pubblicitario, ubicazione impianto, superficie reale (l x a ), superficie tassabile, tariffa, imposta dovuta.

### **Art.6 Obblighi del Comune**

Il Comune, al momento della sottoscrizione del contratto, fornirà alla ditta incaricata:

- 1.copia della banca dati dei contribuenti pubblicità permanente
- 2.ogni altra eventuale documentazione attinente la gestione dell'imposta.

### **Art.7 Sistema di riscossione**

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare esclusivamente il c.c. postale intestato al Comune per il pagamento da parte dell'utenza della imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

### **Art.8 Cauzione provvisoria**

A garanzia degli obblighi assunti, all'atto del contratto, l'appaltatore dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza fidejussoria a favore del Comune pari al 2% del valore del servizio. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **Art.9 Cauzione definitiva**

L'appaltatore è obbligato a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo e comunque ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016

### **Art.10 Inadempimenti contrattuali**

1) L'appaltatore, fatto salvo che gli incaricati dovranno svolgere la loro attività con correttezza e buona fede, assicura la piena autonomia delle prestazioni assumendosi la responsabilità delle medesime.

- 2) Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale verifichi l’inadempienza dell’appaltatore, nello svolgimento delle attività indicate dal presente contratto, comunicherà in forma scritta quanto rilevato alla sede della società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- In caso di effettiva inadempienza verrà applicata una penale di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato, **solllecitando** la società a ripristinare la corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato superi tre settimane l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilire la revoca dell’incarico. In tal caso compete alla società il compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data della deliberazione.
- 3) Le penali stabilite nel precedente comma del presente articolo, non saranno richieste dall’Amministrazione se il ritardo sarà dovuto a eventuali problemi derivanti da cause ed eventi eccezionali e, comunque, per giustificati motivi non imputabili alla società.

### **Art.11 Risoluzione del contratto**

L’appaltatore incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. per non avere iniziato il servizio alla data fissata;
- b. per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio;
- c. per impossibilità ad effettuare accessi o verifiche sull’operato della ditta affidataria;
- d. per inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- e. per avere commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f. per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g. ogni altra inadempienza qui non contemplata, che di fatto renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art.1453 del C.C

### **Art.12 Prestazioni aggiuntive**

L’appaltatore si impegna sin d’ora a fornire al Comune tutte le eventuali prestazioni aggiuntive e/o accessorie che l’Amministrazione Comunale ritenga successivamente necessarie per consentire un migliore ed immediato intervento di riorganizzazione operativa. In tal caso verranno concordate le fattispecie con separato atto secondo i criteri del presente contratto.

### **Art.13 Definizione delle controversie**

Sarà competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse insorgere il foro di Grosseto.